

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D
info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184
Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 3/2023.

Chiavari, 19 gennaio 2023.

Ai gentili Clienti

Uso del contante, la soglia aumenta a € 5.000.

La soglia limite per l'utilizzo del contante è stata aumentata ad opera della Legge di Bilancio 2023: per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 384, dal 1° gennaio 2023 la soglia per il trasferimento di denaro contante è stata innalzata a € 5.000.

La **soglia limite** oltre cui il **trasferimento di denaro contante** è vietato ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; in particolare, per effetto di quanto previsto dal comma 3-bis dell'[articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007](#), il limite è pari:

- ad € 2.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- ad € 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, il successivo [D.L. n. 228/2021](#), in sede di conversione, aveva disposto lo slittamento dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000.



L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'[art. 49, D.Lgs. n. 231/2007](#), innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.

L'utilizzo del denaro contante

Come sopra accennato, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.

Nozione di "soggetti diversi"

Il MEF ha chiarito che con le parole "soggetti diversi" il legislatore fa riferimento ad **entità giuridiche distinte**; rientrano nella disciplina sull'uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi:

- tra due società;
- tra il socio e la società di cui questi fa parte;
- tra società controllata e società controllante;
- tra legale rappresentante e socio;
- tra due società aventi lo stesso amministratore;
- tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Nozione di "valore complessivo"

La **limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate"**, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.



*Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una FAQ l'**avverbio "complessivamente" va riferito al valore da trasferire**; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 5.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.*

Diversamente, il **divieto non si applica** nel caso in cui:

- il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla **somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome**;
- una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (es. contratto di somministrazione);
- il frazionamento sia la conseguenza di un **preventivo accordo negoziale** tra le parti (es. pagamento rateale).

Regime sanzionatorio

All'inosservanza delle disposizioni sopra illustrate in materia di limitazione all'uso del contante si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007](#).


Il **trasferimento di denaro contante** e di titoli al portatore per un valore complessivamente superiore ad € 5.000 è in ogni caso **efficace**; tuttavia, in tal caso si applica la **sanzione da € 1.000 ad € 50.000**.



Si noti che il minimo edittale della sanzione prevista dall'[articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007](#) per i trasferimenti di denaro contante superiore al limite è stato rimodulato, prevedendo una sanzione minima pari a:

- € 2.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- € 1.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Per le violazioni che riguardano **importi superiori ad € 250.000**, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali; in tal caso, quindi, la **sanzione va da € 5.000 ad € 250.000**.



La definizione delle violazioni tramite oblazione

Come previsto dall'[articolo 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007](#), per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000 è possibile utilizzare l'oblazione [ex art. 16, Legge n. 689/81](#) che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un **terzo del massimo** o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al **doppio del minimo**, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.



La riduzione sopra descritta non è applicabile nel caso in cui il medesimo soggetto abbia già beneficiato dell'oblazione per violazioni contestate nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Applicazione della sanzione in misura ridotta

Come previsto dall'[articolo 68, D.Lgs. n. 231/2007](#), prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione (30 giorni dalla notifica, aumentati a 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), **il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta**; la riduzione è pari ad un terzo dell'entità della sanzione irrogata.

Il MEF, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, notificherà al richiedente il provvedimento di accoglimento (o rigetto) della richiesta, indicando:

- l'entità dell'importo dovuto;
- le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.



Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento; il mancato rispetto di tale termine, o delle modalità di pagamento indicate, determina l'obbligo di versamento integrale della sanzione originariamente irrogata.

La comunicazione delle violazioni

In base all'[art. 51, D.Lgs. n. 231/2007](#) i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono **comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni relative all'uso del contante** delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

Operazioni da monitorare


Le violazioni oggetto di segnalazione contemplate dall'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e dall'articolo 50 risultano le seguenti:

<u>D.Lgs. n. 231/07</u>	<i>Fattispecie</i>
Art. 49, comma 1	trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera per somme complessivamente pari o superiori a € 5.000;
Art. 49, comma 5	assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
Art. 49, comma 6	assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente non girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
Art. 49, comma 7	assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
Art. 49, comma 12	trasferimento o mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018 di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
Art. 50, comma 1	apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
Art. 50, comma 2	utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Le potenziali fattispecie che devono essere monitorate sono rappresentate dalle seguenti operazioni:

- pagamenti di fatture;
- finanziamenti soci-società;
- distribuzioni di utili ai soci.

Il limite si applica anche in presenza di "**operazioni frazionate**".



Segnalazione telematica (SIAR)

In alternativa ai canali tradizionali già in uso (posta ordinaria, PEC, ecc.), è possibile inviare una segnalazione web, utilizzando l'**applicazione SIAR** (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio), predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato. L'inserimento e la trasmissione alle RTS

competenti delle informazioni richieste ai fini della segnalazione viene effettuata attraverso una **procedura standardizzata** per l'intero territorio nazionale; l'utilizzo del SIAR consente:

- l'immediata ricezione da parte delle RTS e contemporanea notifica all'ente segnalatore;
- una maggiore trasparenza in relazione all'avvio del procedimento;
- la digitalizzazione dell'intero processo.



*Come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato in risposta ad una FAQ, l'utilizzo del SIAR non è obbligatorio; **l'applicazione, infatti, è un ulteriore canale di trasmissione, in aggiunta a quelli già previsti.***

Sanzioni applicabili

Come sopra descritto, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare le infrazioni relative all'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. La **mancata comunicazione è punita con l'applicazione di una sanzione variabile da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 15.000**; non si può fare a meno di notare che il minimo edittale della sanzione per la mancata comunicazione al MEF è, paradossalmente, superiore a quello previsto per chi commette l'illecita operazione di trasferimento di denaro contante.

Cordiali saluti

Dr. Luigino Bottini

